

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (Castagneto Carducci, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BOLGARÉ — Domanda di registrazione n. 16 670 937

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2022 nel procedimento R 2564/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e il controinteressato a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Vinokurov / Consiglio

(Causa T-302/22)

(2022/C 276/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alexander Semenovich Vinokurov (Mosca, Russia) (rappresentanti: É. Épron, J. Choucroun e E. Lebek, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di annullamento;
- annullare parzialmente la decisione (PESC) 2022/397 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte in cui riguarda il sig. Alexander Vinokurov;
- annullare parzialmente il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 ⁽²⁾ del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nella parte in cui riguarda il sig. Alexander Vinokurov;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alla totalità delle spese del procedimento;

— riservare al ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sull'assenza di un fondamento sufficientemente preciso e concreto della motivazione a corredo dell'atto lesivo. A sostegno di tale motivo, il ricorrente fa valere in particolare che la motivazione adottata dal Consiglio si riferisce a settori di attività mentre invece i criteri contemplati nella decisione PESC 2022/397 si riferiscono solamente a persone determinate. Il ricorrente deduce inoltre la mancanza di precisione del criterio relativo alla produzione di redditi notevoli ed il fatto che gli argomenti della motivazione non corrispondono ad alcun criterio pertinente adottato dal Consiglio. Infine, il ricorrente ritiene che l'argomento della motivazione relativo al sostegno o alla realizzazione di azioni o politiche differisce dal criterio pertinente del sostegno «materiale o finanziario» al governo della Federazione russa.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione che sarebbe stato commesso dal Consiglio in relazione ai criteri pertinenti da esso utilizzati, in particolare il sostegno materiale o finanziario ai decisori russi, il fatto di trarre vantaggio dal governo della Federazione russa o di costituire una notevole fonte di reddito per tale governo.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto l'ampliamento dei criteri di inclusione consentirebbe attualmente di sanzionare persone che non hanno alcun rapporto con la situazione in Ucraina. Pertanto, si deduce che il Consiglio prende in considerazione la produzione di redditi notevoli da parte di alcuni settori di attività ma non tiene conto della quota di mercato del ricorrente in tali settori, né del capitale detenuto dal ricorrente nelle imprese menzionate.
4. Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.

(¹) Decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31).

(²) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio del 9 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Dicofarm/EUIPO — Marco Viti Farmaceutici (Vitis pharma Dicofarm group)

(Causa T-303/22)

(2022/C 276/22)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Dicofarm SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Ferrari, L. Goglia e G. Rapaccini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marco Viti Farmaceutici SpA (Vicenza, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo Vitis pharma Dicofarm group — Marchio dell'Unione europea n. 17 880 952

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 marzo 2022 nel procedimento R 1050/2021-2